



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARILOTTI, PATUANELLI, PETROCELLI,
MONTEVECCHI e DORIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2018

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Allegato A	»	9
Testo della Carta in lingua ufficiale e facente fede	»	14
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	29

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario per autorizzare la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992 e firmata dall'Italia il 27 giugno 2000. Tale Carta si pone l'obiettivo di tutelare le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue nell'ambito delle attività pubbliche o private.

Il 16 luglio 2018 l'Alto commissario sulle minoranze nazionali dell'organizzazione sulla sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE), Lamberto Zannier, a margine della conferenza internazionale sul tema dei rapporti tra Stati in materia di minoranze, ha ribadito la necessità di «fare dei passi concreti per proteggere il diritto delle minoranze a mantenere viva la loro cultura» e a tal fine ha invitato il Parlamento italiano ad avviare urgentemente l'*iter* per la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie di Strasburgo.

Il «rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» è, come specificato dal Trattato di Lisbona, uno dei principi su cui si fonda l'Unione europea. Il rispetto, la tutela e la promozione delle lingue minoritarie e delle comunità che le parlano figurano inoltre non solo tra i principi della Costituzione della Repubblica italiana (articoli 3 e 6), ma anche tra quelli di diversi Statuti di autonomia regionale e sono all'origine di leggi statali e regionali, a cui si è aggiunta recentemente la legge regionale per la disciplina dell'uso della lingua sarda e degli altri idiomi parlati

in Sardegna (catalano, gallurese, sassarese e tabarchino). Tale legge, varata il 27 giugno 2018 dal Consiglio regionale sardo, si pone l'obiettivo di garantire uno *status* ufficiale all'idioma dell'Isola e riattivare la trasmissione delle competenze linguistiche tra le diverse generazioni.

La firma della Carta di Strasburgo da parte italiana è stata preceduta nel 1999 dalla predisposizione di un'apposita legge in materia, in modo da poter già disporre di una normativa coerente con le prescrizioni della Carta. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», infatti, sebbene non costituisca formale recepimento della Carta nell'ordinamento italiano, fornisce il quadro di riferimento normativo interno in materia di lingue regionali o minoritarie.

Inoltre la Corte costituzionale, con le sentenze n. 159 del 22 maggio 2009 e n. 170 del 20 febbraio 2010, ha espressamente affermato come la legge n. 482 del 1999 costituisca, nell'ordinamento interno, il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche; tale legge può pertanto essere ricondotta ai principi sanciti dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Nel corso della XVII Legislatura sono stati incardinati al Senato disegni di legge per la ratifica della Carta di Strasburgo (atti Senato nn. 560 e 1433) e sono state audite associazioni ed esperti di settore.

Nella memoria presentata dall'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLEF) in Commissione Affari Costituzionali, veniva proposto di includere nel testo «la possibilità di insegnare le lingue di minoranza nelle

Università: possibilità già prevista dalla legge statale 482/99 e qui invece assente». L'ARLEF suggeriva inoltre «l'inserimento del punto e(ii) dell'art. 8, paragrafo 1, dell'allegato, almeno per le minoranze linguistiche sul cui territorio sono presenti una o più sedi universitarie come friulani, sardi e sloveni», proposta che è stata accolta nella formulazione del presente disegno di legge.

Nella memoria dell'ARLEF veniva inoltre evidenziato che, di fronte alle preoccupazioni espresse da alcuni rappresentanti politici sull'aumento dei costi per l'erario statale derivanti dalla ratifica della Carta: «Ci preme sottolineare che tutti i livelli di tutela previsti dai testi in discussione, anche con le modifiche appena esposte, rappresentano semplicemente la conferma di misure già previste dalle leggi in vigore. Risulta dunque evidente che non sarebbe certamente la ratifica della Carta a determinare costi aggiuntivi».

Elementi questi ultimi che erano già emersi nella XVI Legislatura, dove nell'atto Camera n. 5118 si affermava che «dall'attuazione del presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avuto riguardo alla circostanza che le attività ivi previste non presentano carattere innovativo dell'ordinamento in quanto già sostanzialmente svolte da parte delle competenti amministrazioni dello Stato e delle regioni ai sensi della legge n. 482 del 1999, e conseguentemente coperte dalle risorse autorizzate dalla medesima legge». Anche per quanto concerne le attività derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge (atto Camera n. 5118) non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la diffusione dei programmi radiotelevisivi sarebbe avvenuta nell'ambito delle lingue regionali o minoritarie, individuate nella legge n. 482 del 1999, e comunque tale aspetto sarebbe stato disciplinato nel contratto di servizio tra il

Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito delle risorse a tale scopo preordinate. Nell'articolo 6 del presente disegno di legge si conferma la volontà di assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi, anche prevedendo adeguato sostegno alla comunicazione via *web* nelle lingue regionali o minoritarie.

Sono trascorsi ormai circa vent'anni dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, che intendeva promuovere e valorizzare il ricco mosaico delle lingue esistenti sul territorio nazionale; ma non molto tempo ci separa dal trentesimo anniversario della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che, redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo per tutelare l'insieme delle lingue storiche regionali o minoritarie del «vecchio Continente», oggi purtroppo a rischio di scomparsa, risulta a oggi firmata da 33 Stati membri del Consiglio d'Europa. Il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, in particolare dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto europeo; si ritiene pertanto non più derogabile che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, qual è l'Italia, provveda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale.

Il diritto a poter usufruire di una lingua regionale o minoritaria nella vita sociale, culturale ed economica rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, ed è stato sancito nel Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e conforme altresì alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Atteso che le minoranze nomadi presenti nel nostro Paese non sono state riconosciute dalla citata legge n. 482 del 1999, proprio perché si tratta di gruppi non ancorati a un territorio, è auspicabile, anche attraverso opportune audizioni, un'ulteriore riflessione in merito alla riserva prevista dall'articolo 21 della Carta, relativamente al paragrafo 5 dell'articolo 7 della stessa, nel quale è prevista la tutela delle «lingue non territoriali». Il presente provvedimento è sostanzialmente

analogo per portata e per contenuto, sebbene non identico, ai disegni di legge già presentati nella XVI e XVII legislatura.

Il presente disegno di legge consta di otto articoli e un allegato che specifica le modalità di applicazione delle disposizioni della Carta.

Considerata l'importanza del presente disegno di legge, si auspica una rapida e definitiva conclusione del suo iter parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della Carta medesima, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Effettività dell'offerta formativa)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera *f*) e dall'articolo 8

della Carta, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ottica di una efficace contestualizzazione dell'apprendimento, garantisce l'effettivo studio ed insegnamento delle lingue regionali o minoritarie secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge e conformemente a quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai docenti o agli esperti che contribuiscono all'offerta formativa con l'insegnamento di una lingua regionale o minoritaria, ovvero ai quali viene affidata la realizzazione di progetti che usufruiscano della stessa, è fatto obbligo di presentare all'istituzione scolastica presso cui svolgono servizio l'eventuale certificazione linguistica di cui sono in possesso, in base alle specifiche normative regionali in materia.

3. Le istituzioni scolastiche monitorano le competenze linguistiche dei docenti o degli esperti di cui al comma 2, riconoscendo loro adeguati punteggi nelle graduatorie d'istituto sulla base di tabelle predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 5.

(Giustizia e amministrazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della Carta, i Ministeri competenti garantiscono ai cittadini l'uso della lingua regionale o minoritaria nell'amministrazione della giustizia e nei rapporti con la pubblica amministrazione, in conformità a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 6.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto

di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi, anche prevedendo adeguato sostegno alla comunicazione via *web* nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 7.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(articolo 3)**DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA
DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE**

Articolo 8, paragrafo 1:

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino, friulano e sardo;

c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale e l'occitano;

d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

d(iv): il sardo;

e(ii): lingue delle popolazioni, germaniche, slovene e di quelle parlanti il francese, il friulano e il sardo;

f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, il sardo;

b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 1:

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese, il friulano, il ladino e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

b(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino e il sardo.

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e ladino;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e ladino.

Articolo 14:

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

**European Charter
for Regional
or Minority Languages**

**Charte européenne
des langues régionales
ou minoritaires**

Strasbourg, 5.XI.1992

European Treaty Series /148
Série des traités européens



Preamble

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members, particularly for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Considering that the protection of the historical regional or minority languages of Europe, some of which are in danger of eventual extinction, contributes to the maintenance and development of Europe's cultural wealth and traditions;

Considering that the right to use a regional or minority language in private and public life is an inalienable right conforming to the principles embodied in the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, and according to the spirit of the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

Having regard to the work carried out within the CSCE and in particular to the Helsinki Final Act of 1975 and the document of the Copenhagen Meeting of 1990;

Stressing the value of interculturalism and multilingualism and considering that the protection and encouragement of regional or minority languages should not be to the detriment of the official languages and the need to learn them;

Realising that the protection and promotion of regional or minority languages in the different countries and regions of Europe represent an important contribution to the building of a Europe based on the principles of democracy and cultural diversity within the framework of national sovereignty and territorial integrity,

Taking into consideration the specific conditions and historical traditions in the different regions of the European States,

Have agreed as follows:

Part I — General provisions**Article 1 — Definitions**

For the purposes of this Charter:

- a. "regional or minority languages" means languages that are:
 - i. traditionally used within a given territory of a State by nationals of that State who form a group numerically smaller than the rest of the State's population, and



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ii different from the official language(s) of that State;
it does not include either dialects of the official language(s) of the State or the languages of migrants;
- b "territory in which the regional or minority language is used" means the geographical area in which the said language is the mode of expression of a number of people justifying the adoption of the various protective and promotional measures provided for in this Charter.
- c "non-territorial languages" means languages used by nationals of the State which differ from the language or languages used by the rest of the State's population but which, although traditionally used within the territory of the State, cannot be identified with a particular area thereof.

Article 2 — Undertakings

- 1 Each Party undertakes to apply the provisions of Part II to all the *regional or minority languages* spoken within its territory which comply with the definition in Article 1.
- 2 In respect of each language specified at the time of ratification, acceptance or approval, in accordance with Article 3, each Party undertakes to apply a minimum of thirty-five paragraphs or sub-paragraphs chosen from among the provisions of Part III of the Charter, including at least three chosen from each of the Articles 8 and 12 and one from each of the Articles 9, 10, 11 and 13.

Article 3 — Practical arrangements

- 1 Each contracting State shall specify in its instrument of ratification, acceptance or approval, each *regional or minority language, or official language* which is less widely used on the whole or part of its territory, to which the paragraphs chosen in accordance with Article 2, paragraph 2, shall apply.
- 2 Any Party may, at any subsequent time, notify the Secretary General that it accepts the obligations arising out of the provisions of any other paragraph of the Charter not already specified in its instrument of ratification, acceptance or approval, or that it will apply paragraph 1 of the present article to other *regional or minority languages*, or to other official languages which are less widely used on the whole or part of its territory.
- 3 The undertakings referred to in the foregoing paragraph shall be deemed to form an integral part of the ratification, acceptance or approval and will have the same effect as from their date of notification.

Article 4 — Existing regimes of protection

- 1 Nothing in this Charter shall be construed as limiting or derogating from any of the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights.
- 2 The provisions of this Charter shall not affect more favourable provisions concerning the status of *regional or minority languages* or the legal regime of persons belonging to minorities which may exist in a Party or are provided for by relevant international bilateral or multilateral international agreements.



Article 5 — Existing obligations

Nothing in this Charter may be interpreted as implying any right to engage in any activity or perform any action in contravention of the purposes of the Charter of the United Nations or other obligations under international law, including the principle of the sovereignty and territorial integrity of States.

Article 6 — Information

The Parties undertake to see to it that the authorities, organisations and persons concerned are informed of the rights and duties established by this Charter.

Part II — Objectives and principles pursued in accordance with Article 2, paragraph 1**Article 7 — Objectives and principles**

- 1 In respect of regional or minority languages, within the territories in which such languages are used and according to the situation of each language, the Parties shall base their policies, legislation and practice on the following objectives and principles:
 - a the recognition of the regional or minority languages as an expression of cultural wealth;
 - b the respect for the geographical area of each regional or minority language in order to ensure that existing or new administrative divisions do not constitute an obstacle to the promotion of the regional or minority language in question;
 - c the need for resolute action to promote regional or minority languages in order to safeguard them;
 - d the facilitation and/or encouragement of the use of regional or minority languages, in speech and writing, in public and private life;
 - e the maintenance and development of links, in the fields covered by this Charter, between groups using a regional or minority language and other groups in the State employing a language used in identical or similar form, as well as the establishment of cultural relations with other groups in the State using different languages;
 - f the provision of appropriate forms and means for the teaching and study of regional or minority languages at all appropriate stages;
 - g the provision of facilities enabling non-speakers of a regional or minority language living in the area where it is used to learn it if they so desire;
 - h the promotion of study and research on regional or minority languages at universities or equivalent institutions;
 - i the promotion of appropriate types of transnational exchanges, in the fields covered by this Charter, for regional or minority languages used in identical or similar form in two or more States.
- 2 The Parties undertake to eliminate, if they have not yet done so, any unjustified distinction, exclusion, restriction or preference relating to the use of a regional or minority language and intended to discourage or endanger the maintenance or development of it. The adoption of



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

special measures in favour of regional or minority languages aimed at promoting equality between the users of these languages and the rest of the population or which take due account of their specific conditions is not considered to be an act of discrimination against the users of more widely-used languages.

- 3 The Parties undertake to promote, by appropriate measures, mutual understanding between all the linguistic groups of the country and in particular the inclusion of respect, understanding and tolerance in relation to regional or minority languages among the objectives of education and training provided within their countries and encouragement of the mass media to pursue the same objective.
- 4 In determining their policy with regard to regional or minority languages, the Parties shall take into consideration the needs and wishes expressed by the groups which use such languages. They are encouraged to establish bodies, if necessary, for the purpose of advising the authorities on all matters pertaining to regional or minority languages.
- 5 The Parties undertake to apply, *mutatis mutandis*, the principles listed in paragraphs 1 to 4 above to non-territorial languages. However, as far as these languages are concerned, the nature and scope of the measures to be taken to give effect to this Charter shall be determined in a flexible manner, bearing in mind the needs and wishes, and respecting the traditions and characteristics, of the groups which use the languages concerned.

Part III — Measures to promote the use of regional or minority languages in public life in accordance with the undertakings entered into under Article 2, paragraph 2

Article 8 — Education

- 1 With regard to education, the Parties undertake, within the territory in which such languages are used, according to the situation of each of these languages, and without prejudice to the teaching of the official language(s) of the State:
 - a
 - i to make available pre-school education in the relevant regional or minority languages; or
 - ii to make available a substantial part of pre-school education in the relevant regional or minority languages; or
 - iii to apply one of the measures provided for under i and ii above at least to those pupils whose families so request and whose number is considered sufficient; or
 - iv if the public authorities have no direct competence in the field of pre-school education, to favour and/or encourage the application of the measures referred to under i to iii above;
 - b
 - i to make available primary education in the relevant regional or minority languages; or
 - ii to make available a substantial part of primary education in the relevant regional or minority languages, or
 - iii to provide, within primary education, for the teaching of the relevant regional or minority languages as an integral part of the curriculum; or
 - iv to apply one of the measures provided for under i to iii above at least to those pupils whose families so request and whose number is considered sufficient;



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c
 - i to make available secondary education in the relevant regional or minority languages; or
 - ii to make available a substantial part of secondary education in the relevant regional or minority languages; or
 - iii to provide, within secondary education, for the teaching of the relevant regional or minority languages as an integral part of the curriculum; or
 - iv to apply one of the measures provided for under i to iii above at least to those pupils who, or where appropriate whose families, so wish in a number considered sufficient;

- d
 - i to make available technical and vocational education in the relevant regional or minority languages; or
 - ii to make available a substantial part of technical and vocational education in the relevant regional or minority languages; or
 - iii to provide, within technical and vocational education, for the teaching of the relevant regional or minority languages as an integral part of the curriculum; or
 - iv to apply one of the measures provided for under i to iii above at least to those pupils who, or where appropriate whose families, so wish in a number considered sufficient;

- e
 - i to make available university and other higher education in regional or minority languages; or
 - ii to provide facilities for the study of these languages as university and higher education subjects; or
 - iii if, by reason of the role of the State in relation to higher education institutions, sub-paragraphs i and ii cannot be applied, to encourage and/or allow the provision of university or other forms of higher education in regional or minority languages or of facilities for the study of these languages as university or higher education subjects;

- f
 - i to arrange for the provision of adult and continuing education courses which are taught mainly or wholly in the regional or minority languages; or
 - ii to offer such languages as subjects of adult and continuing education; or
 - iii if the public authorities have no direct competence in the field of adult education, to favour and/or encourage the offering of such languages as subjects of adult and continuing education;

- g to make arrangements to ensure the teaching of the history and the culture which is reflected by the regional or minority language;
- h to provide the basic and further training of the teachers required to implement those of paragraphs a to g accepted by the Party;
- i to set up a supervisory body or bodies responsible for monitoring the measures taken and progress achieved in establishing or developing the teaching of regional or minority languages and for drawing up periodic reports of their findings, which will be made public.

- 2 With regard to education and in respect of territories other than those in which the regional or minority languages are traditionally used, the Parties undertake, if the number of users of a regional or minority language justifies it, to allow, encourage or provide teaching in or of the regional or minority language at all the appropriate stages of education

Article 9 — Judicial authorities

- 1 The Parties undertake, in respect of those judicial districts in which the number of residents using the regional or minority languages justifies the measures specified below, according to the situation of each of these languages and on condition that the use of the facilities afforded by the present paragraph is not considered by the judge to hamper the proper administration of justice:
 - a in criminal proceedings:
 - i to provide that the courts, at the request of one of the parties, shall conduct the proceedings in the regional or minority languages; and/or
 - ii to guarantee the accused the right to use his/her regional or minority language; and/or
 - iii to provide that requests and evidence, whether written or oral, shall not be considered inadmissible solely because they are formulated in a regional or minority language; and/or
 - iv to produce, on request, documents connected with legal proceedings in the relevant regional or minority language, if necessary by the use of interpreters and translations involving no extra expense for the persons concerned;
 - b in civil proceedings:
 - i to provide that the courts, at the request of one of the parties, shall conduct the proceedings in the regional or minority languages; and/or
 - ii to allow, whenever a litigant has to appear in person before a court, that he or she may use his or her regional or minority language without thereby incurring additional expense; and/or
 - iii to allow documents and evidence to be produced in the regional or minority languages,

if necessary by the use of interpreters and translations;
 - c in proceedings before courts concerning administrative matters:
 - i to provide that the courts, at the request of one of the parties, shall conduct the proceedings in the regional or minority languages; and/or
 - ii to allow, whenever a litigant has to appear in person before a court, that he or she may use his or her regional or minority language without thereby incurring additional expense; and/or
 - iii to allow documents and evidence to be produced in the regional or minority languages,

if necessary by the use of interpreters and translations;
 - d to take steps to ensure that the application of sub-paragraphs i and iii of paragraphs b and c above and any necessary use of interpreters and translations does not involve extra expense for the persons concerned



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 The Parties undertake:
 - a not to deny the validity of legal documents drawn up within the State solely because they are drafted in a regional or minority language; or
 - b not to deny the validity, as between the parties, of legal documents drawn up within the country solely because they are drafted in a regional or minority language, and to provide that they can be invoked against interested third parties who are not users of these languages on condition that the contents of the document are made known to them by the person(s) who invoke(s) it; or
 - c not to deny the validity, as between the parties, of legal documents drawn up within the country solely because they are drafted in a regional or minority language.
- 3 The Parties undertake to make available in the regional or minority languages the most important national statutory texts and those relating particularly to users of these languages, unless they are otherwise provided.

Article 10 — Administrative authorities and public services

- 1 Within the administrative districts of the State in which the number of residents who are users of regional or minority languages justifies the measures specified below and according to the situation of each language, the Parties undertake, as far as this is reasonably possible:
 - a
 - i to ensure that the administrative authorities use the regional or minority languages; or
 - ii to ensure that such of their officers as are in contact with the public use the regional or minority languages in their relations with persons applying to them in these languages; or
 - iii to ensure that users of regional or minority languages may submit oral or written applications and receive a reply in these languages; or
 - iv to ensure that users of regional or minority languages may submit oral or written applications in these languages; or
 - v to ensure that users of regional or minority languages may validly submit a document in these languages;
 - b to make available widely-used administrative texts and forms for the population in the regional or minority languages or in bilingual versions;
 - c to allow the administrative authorities to draft documents in a regional or minority language.
- 2 In respect of the local and regional authorities on whose territory the number of residents who are users of regional or minority languages is such as to justify the measures specified below, the Parties undertake to allow and/or encourage:
 - a the use of regional or minority languages within the framework of the regional or local authority;
 - b the possibility for users of regional or minority languages to submit oral or written applications in these languages.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c the publication by regional authorities of their official documents also in the relevant regional or minority languages;
 - d the publication by local authorities of their official documents also in the relevant regional or minority languages;
 - e the use by regional authorities of regional or minority languages in debates in their assemblies, without excluding, however, the use of the official language(s) of the State;
 - f the use by local authorities of regional or minority languages in debates in their assemblies, without excluding, however, the use of the official language(s) of the State;
 - g the use or adoption, if necessary in conjunction with the name in the official language(s), of traditional and correct forms of place-names in regional or minority languages.
- 3 With regard to public services provided by the administrative authorities or other persons acting on their behalf, the Parties undertake, within the territory in which regional or minority languages are used, in accordance with the situation of each language and as far as this is reasonably possible:
- a to ensure that the regional or minority languages are used in the provision of the service; or
 - b to allow users of regional or minority languages to submit a request and receive a reply in these languages; or
 - c to allow users of regional or minority languages to submit a request in these languages.
- 4 With a view to putting into effect those provisions of paragraphs 1, 2 and 3 accepted by them, the Parties undertake to take one or more of the following measures:
- a translation or interpretation as may be required;
 - b recruitment and, where necessary, training of the officials and other public service employees required;
 - c compliance as far as possible with requests from public service employees having a knowledge of a regional or minority language to be appointed in the territory in which that language is used.
- 5 The Parties undertake to allow the use or adoption of family names in the regional or minority languages, at the request of those concerned

Article 11 — Media

- 1 The Parties undertake, for the users of the regional or minority languages within the territories in which those languages are spoken, according to the situation of each language, to the extent



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

that the public authorities, directly or indirectly, are competent, have power or play a role in this field, and respecting the principle of the independence and autonomy of the media:

- a to the extent that radio and television carry out a public service mission:
 - i to ensure the creation of at least one radio station and one television channel in the regional or minority languages; or
 - ii to encourage and/or facilitate the creation of at least one radio station and one television channel in the regional or minority languages; or
 - iii to make adequate provision so that broadcasters offer programmes in the regional or minority languages;
 - b
 - i to encourage and/or facilitate the creation of at least one radio station in the regional or minority languages; or
 - ii to encourage and/or facilitate the broadcasting of radio programmes in the regional or minority languages on a regular basis;
 - c
 - i to encourage and/or facilitate the creation of at least one television channel in the regional or minority languages; or
 - ii to encourage and/or facilitate the broadcasting of television programmes in the regional or minority languages on a regular basis;
 - d to encourage and/or facilitate the production and distribution of audio and audiovisual works in the regional or minority languages;
 - e
 - i to encourage and/or facilitate the creation and/or maintenance of at least one newspaper in the regional or minority languages; or
 - ii to encourage and/or facilitate the publication of newspaper articles in the regional or minority languages on a regular basis;
 - f
 - i to cover the additional costs of those media which use regional or minority languages, wherever the law provides for financial assistance in general for the media; or
 - ii to apply existing measures for financial assistance also to audiovisual productions in the regional or minority languages;
 - g to support the training of journalists and other staff for media using regional or minority languages.
- 2 The Parties undertake to guarantee freedom of direct reception of radio and television broadcasts from neighbouring countries in a language used in identical or similar form to a regional or minority language, and not to oppose the retransmission of radio and television broadcasts from neighbouring countries in such a language. They further undertake to ensure that no restrictions will be placed on the freedom of expression and free circulation of information in the written press in a language used in identical or similar form to a regional or minority language. The exercise of the above-mentioned freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary



- 3 The Parties undertake to ensure that the interests of the users of regional or minority languages are represented or taken into account within such bodies as may be established in accordance with the law with responsibility for guaranteeing the freedom and pluralism of the media.

Article 12 — Cultural activities and facilities

- 1 With regard to cultural activities and facilities — especially libraries, video libraries, cultural centres, museums, archives, academies, theatres and cinemas, as well as literary work and film production, vernacular forms of cultural expression, festivals and the culture industries, including *inter alia* the use of new technologies — the Parties undertake, within the territory in which such languages are used and to the extent that the public authorities are competent, have power or play a role in this field:
 - a to encourage types of expression and initiative specific to regional or minority languages and foster the different means of access to works produced in these languages;
 - b to foster the different means of access in other languages to works produced in regional or minority languages by aiding and developing translation, dubbing, post-synchronisation and subtitling activities;
 - c to foster access in regional or minority languages to works produced in other languages by aiding and developing translation, dubbing, post-synchronisation and subtitling activities;
 - d to ensure that the bodies responsible for organising or supporting cultural activities of various kinds make appropriate allowance for incorporating the knowledge and use of regional or minority languages and cultures in the undertakings which they initiate or for which they provide backing;
 - e to promote measures to ensure that the bodies responsible for organising or supporting cultural activities have at their disposal staff who have a full command of the regional or minority language concerned, as well as of the language(s) of the rest of the population;
 - f to encourage direct participation by representatives of the users of a given regional or minority language in providing facilities and planning cultural activities;
 - g to encourage and/or facilitate the creation of a body or bodies responsible for collecting, keeping a copy of and presenting or publishing works produced in the regional or minority languages;
 - h if necessary, to create and/or promote and finance translation and terminological research services, particularly with a view to maintaining and developing appropriate administrative, commercial, economic, social, technical or legal terminology in each regional or minority language.
- 2 In respect of territories other than those in which the regional or minority languages are traditionally used, the Parties undertake, if the number of users of a regional or minority language justifies it, to allow, encourage and/or provide appropriate cultural activities and facilities in accordance with the preceding paragraph.
- 3 The Parties undertake to make appropriate provision, in pursuing their cultural policy abroad, for regional or minority languages and the cultures they reflect.



Article 13 — Economic and social life

- 1 With regard to economic and social activities, the Parties undertake, within the whole country:
 - a to eliminate from their legislation any provision prohibiting or limiting without justifiable reasons the use of regional or minority languages in documents relating to economic or social life, particularly contracts of employment, and in technical documents such as instructions for the use of products or installations;
 - b to prohibit the insertion in internal regulations of companies and private documents of any clauses excluding or restricting the use of regional or minority languages, at least between users of the same language;
 - c to oppose practices designed to discourage the use of regional or minority languages in connection with economic or social activities;
 - d to facilitate and/or encourage the use of regional or minority languages by means other than those specified in the above sub-paragraphs.
- 2 With regard to economic and social activities, the Parties undertake, in so far as the public authorities are competent, within the territory in which the regional or minority languages are used, and as far as this is reasonably possible:
 - a to include in their financial and banking regulations provisions which allow, by means of procedures compatible with commercial practice, the use of regional or minority languages in drawing up payment orders (cheques, drafts, etc.) or other financial documents, or, where appropriate, to ensure the implementation of such provisions;
 - b in the economic and social sectors directly under their control (public sector), to organise activities to promote the use of regional or minority languages;
 - c to ensure that social care facilities such as hospitals, retirement homes and hostels offer the possibility of receiving and treating in their own language persons using a regional or minority language who are in need of care on grounds of ill-health, old age or for other reasons;
 - d to ensure by appropriate means that safety instructions are also drawn up in regional or minority languages;
 - e to arrange for information provided by the competent public authorities concerning the rights of consumers to be made available in regional or minority languages.

Article 14 — Transfrontier exchanges

The Parties undertake.

- a to apply existing bilateral and multilateral agreements which bind them with the States in which the same language is used in identical or similar form, or if necessary to seek to conclude such agreements, in such a way as to foster contacts between the users of the same language in the States concerned in the fields of culture, education, information, vocational training and permanent education.



- b for the benefit of regional or minority languages, to facilitate and/or promote co-operation across borders, in particular between regional or local authorities in whose territory the same language is used in identical or similar form.

Part IV — Application of the Charter

Article 15 — Periodical reports

- 1 The Parties shall present periodically to the Secretary General of the Council of Europe, in a form to be prescribed by the Committee of Ministers, a report on their policy pursued in accordance with Part II of this Charter and on the measures taken in application of those provisions of Part III which they have accepted. The first report shall be presented within the year following the entry into force of the Charter with respect to the Party concerned, the other reports at three-yearly intervals after the first report.
- 2 The Parties shall make their reports public.

Article 16 — Examination of the reports

- 1 The reports presented to the Secretary General of the Council of Europe under Article 15 shall be examined by a committee of experts constituted in accordance with Article 17.
- 2 Bodies or associations legally established in a Party may draw the attention of the committee of experts to matters relating to the undertakings entered into by that Party under Part III of this Charter. After consulting the Party concerned, the committee of experts may take account of this information in the preparation of the report specified in paragraph 3 below. These bodies or associations can furthermore submit statements concerning the policy pursued by a Party in accordance with Part II.
- 3 On the basis of the reports specified in paragraph 1 and the information mentioned in paragraph 2, the committee of experts shall prepare a report for the Committee of Ministers. This report shall be accompanied by the comments which the Parties have been requested to make and may be made public by the Committee of Ministers.
- 4 The report specified in paragraph 3 shall contain in particular the proposals of the committee of experts to the Committee of Ministers for the preparation of such recommendations of the latter body to one or more of the Parties as may be required.
- 5 The Secretary General of the Council of Europe shall make a two-yearly detailed report to the Parliamentary Assembly on the application of the Charter.

Article 17 — Committee of experts

- 1 The committee of experts shall be composed of one member per Party, appointed by the Committee of Ministers from a list of individuals of the highest integrity and recognised competence in the matters dealt with in the Charter, who shall be nominated by the Party concerned.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 Members of the committee shall be appointed for a period of six years and shall be eligible for reappointment. A member who is unable to complete a term of office shall be replaced in accordance with the procedure laid down in paragraph 1, and the replacing member shall complete his predecessor's term of office.
- 3 The committee of experts shall adopt rules of procedure. Its secretarial services shall be provided by the Secretary General of the Council of Europe.

Part V — Final provisions**Article 18**

This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19

- 1 This Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Charter in accordance with the provisions of Article 18.
- 2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 20

- 1 After the entry into force of this Charter, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Charter.
- 2 In respect of any acceding State, the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 21

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more reservations to paragraphs 2 to 5 of Article 7 of this Charter. No other reservation may be made.
- 2 Any Contracting State which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.



Article 22

- 1 Any Party may at any time denounce this Charter by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Charter of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Charter in accordance with Articles 19 and 20;
- d any notification received in application of the provisions of Article 3, paragraph 2;
- e any other act, notification or communication relating to this Charter.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Charter.

Done at Strasbourg, this 5th day of November 1992, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State invited to accede to this Charter.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Strasburgo, 5 novembre 1992

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta, considerato che il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio, considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa, considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, tenuto conto del lavoro effettuato nell'ambito della CSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenhagen del 1990, sottolineato il valore dell'interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle, coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d'Europa, hanno convenuto quanto segue:

Parte I - Disposizioni generali**Articolo 1 - Definizioni**

Ai sensi della presente Carta:

- a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:
 - i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e
 - ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;
- b) per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l'area geografica nella quale tale lingua è l'espressione di un numero di persone tale da giustificare l'adozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dalla presente Carta;
- c) per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.

Articolo 2 - Impegni

1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell'articolo 1.
2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della



parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 - Modalità

1. Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2 paragrafo 2.

2. Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.

3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.

Articolo 4 - Statuti attuali di protezione

1. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

2. Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 - Obblighi esistenti

Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un'attività qualunque o di compiere un'azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 - Informazione

Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

Parte II - Obiettivi e principi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1

Articolo 7 - Obiettivi e principi

1. In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:

- a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;
- b) il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria;
- c) la necessità di un'azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
- d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
- e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l'instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;
- f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;
- g) la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area in cui tale lingua è usata, di apprenderla se essi lo desiderano;
- h) il promovimento degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;



i) il promovimento delle forme appropriate di scambi sopranazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.

2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l'hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l'uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest'ultima. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l'uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.

3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell'educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.

4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.

5. Le Parti si impegnano ad applicare, *mutatis mutandis*, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1-4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.

Parte III - Misure a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2

Articolo 8 - Insegnamento

1. In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:

- a) i) a garantire l'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure
 - iv) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l'applicazione delle misure di cui ai capoversi i-iii succitati;
- b) i) a garantire l'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i-iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;
- c) i) a garantire l'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure



- iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i-iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano - o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano - in numero ritenuto sufficiente;
- d) i) a garantire l'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i-iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano - o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano - in numero ritenuto sufficiente;
- e) i) a prevedere l'insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
 - iii) qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore;
- f) i) ad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a proporre tali lingue quali discipline dell'educazione per gli adulti e dell'educazione permanente; oppure
 - iii) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l'insegnamento di tali lingue nell'ambito dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;
- g) ad adottare disposizioni per garantire l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;
- h) a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all'applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;
- i) ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2. In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

Articolo 9 - Giustizia

1. Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

- a) nelle procedure penali:
 - i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii) a garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o



- iii) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
- iv) a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria, se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;
- b) nelle procedure civili:
 - i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
 - iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
- c) nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa:
 - i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
 - iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
- d) ad adottare misure affinché l'applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b e c succitati e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.

2. Le Parti si impegnano:

- a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure
- b) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure
- c) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.

Articolo 10 - Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:

- a) i) a vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii) a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure
- iii) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure
- iv) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure



- v) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;
- b) a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;
- c) a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:
- a) l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale;
- b) la possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
- c) la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- d) la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- e) l'uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
- f) l'uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
- g) l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:
- a) a vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure
- b) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure
- c) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:
- a) la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;
- b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;
- c) la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.
- Articolo 11 - Mezzi di comunicazione di massa**
1. Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d'indipendenza e di autonomia dei media:
- a) nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:
- i) a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure



- ii) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- iii) ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;
- b) i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;
- c) i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
- d) a promuovere e/o facilitare la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
- e) i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
- f) i) a coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un'assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
- ii) a estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;
- g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la ridiffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 12 - Attività e infrastrutture culturali

1. In materia di infrastrutture culturali - in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l'utilizzazione di nuove tecnologie - le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:

- a) a promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
- b) a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;



- c) a favorire l'accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplice, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
 - d) a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono;
 - e) a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
 - f) a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
 - g) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
 - h) se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all'estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l'espressione.

Articolo 13 - Vita economica e sociale

1. Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:

- a) a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d'uso di prodotti o di attrezzature;
- b) a proibire l'inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
- c) a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito delle attività economiche o sociali;
- d) a facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:

- a) a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
- b) nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
- c) a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyers, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;



- d) a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
- e) a rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Articolo 14 - Scambi transfrontalieri

Le Parti si impegnano:

- a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- b) nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.

Parte IV - Applicazione della Carta**Articolo 15 - Rapporti periodici**

1. Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell'anno successivo all'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.

2. Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 - Esame dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.

2. Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l'attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.

3. In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredato da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4. Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest'ultimo a una o più Parti.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l'Assemblea parlamentare in merito all'applicazione della Carta.

Articolo 17 - Comitato di esperti

1. Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un'alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.

2. I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.

3. Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Parte V - Disposizioni finali**Articolo 18**

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all'articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.

2. Per ogni Stato che aderisce alla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi 2-5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.

Articolo 22

1. Ogni Parte può denunciare, in ogni tempo, la presente Carta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Carta:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) la data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità con gli articoli 19 e 20 della Carta stessa;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo, il 5 novembre 1992, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.

€ 4,00